

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 53-40856/2012

OGGETTO: Progetto: *Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*
Comune: *Moncalieri (TO)*
Proponente: *Pasquero s.r.l.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 16/07/2012 la Società Pasquero s.r.l. con sede legale in Moncalieri (TO), Corso Savona n. 52, Partita IVA 07656790016 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 26/07/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 0624451/2012 del 07/08/2012 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:
Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Moncalieri (TO) in Corso Savona n. 52;
- la ditta è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in terza classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 6.000 t/anno e inferiore a 15.000 t/anno di cui al DM 390/98) relativamente alle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà movimentata (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	50	5
2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	10	5
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4	8.000	3.000
3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4	8.000	3.000
3.3: sfridi o scarti di imballaggio in alluminio e di accoppiati carta plastica e metallo	R13	50	10
3.4: rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe	R13	50	10
3.5: rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato	R13	50	10
3.6: pallini di piombo rifiuti	R13	50	10
3.7: rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri	R13	50	10
4.3: schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe	R13	30	30
5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	3.000	90
5.2: parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza	R13	3.000	90
5.3 catalizzatori esausti a base di Ni, NiO, Ni/M.b, Ni raney, M.b, Co, Co/M.b, M.nO, Cu, Fe, Zn/Fe, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	R13	5	2
5.5 marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	R13	5	2
5.6 rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13	600	50
5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	750	50
5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	1000	100
5.9 spezzoni di cavo in fibra ottica	R13	50	10

ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c)			
5.13 ferro da cernita calamita	R13	10	5
5.14 scaglie di laminazione e stampaggio	R13	100	50
5.16 apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13 R4	200	100
5.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	R13	1500	60
6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	100	5
6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R13	50	2
6.5 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	R13	50	2
6.6 imbottiture sedili in poliuretano espanso	R13	50	2
7.10 sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	R13	60	5
9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	100	5
10.2 pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	R13	20	2

Stato di progetto

- il progetto prevede per le tipologie 3.1 e 3.2 l'incremento delle quantità ritirate annualmente secondo la seguente tabella:

Tipologia	Q.tà ritirata annualmente autorizzata	Q.tà ritirata annualmente a progetto
3.1	8.000 t/anno R13 ed R4	15.000 t/anno
3.2	8.000 t/anno R13 ed R4	15.000 t/anno

- il proponente dichiara che rimarranno invariate le quantità relative alla capacità massima di stoccaggio;
- non saranno introdotte nuove attrezzature e non sono previste nuove opere edilizie e modifiche strutturali;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 60151 del 31/08/2012 della SMAT s.p.a.;
- nota prot. n. 97307 del 25/09/2012 di Arpa Piemonte;
- nota prot. n. 37570 del 27/09/2012 dell'ASLTO5;
- nota prot. n. 48746 del 03/10/2012 della Città di Moncalieri;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la proposta progettuale si configura come modifica all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- con le modifiche apportate all'impianto si riconferma l'iscrizione all'attuale terza classe di cui al DM 390/98;
- ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento è classificata dal vigente PRGC come I4 "aree agricole";
- si rileva la non compatibilità dell'attività rispetto alla destinazione urbanistica e l'assenza dell'attività in questione nelle previsioni del Piano Urbanistico pur evidenziando che, ai sensi dell'art. 12 delle NTA del PRGC, risulta ammessa la continuazione della stessa in atto, se regolarmente insediata;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico

- il progetto si configura come implementazione esclusivamente quantitativa di un'attività esistente senza modifica delle modalità operative e gestionali in essere;
- in ogni caso, visto l'incremento rispetto alla situazione in essere, si ritiene che dovranno essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti e delle quantità annue movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto;
- relativamente ai rottami, si evidenzia come dal 09/10/2011 è da applicarsi il regolamento 333/2011/Ue sui nuovi criteri comunitari per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di ferro, acciaio e alluminio;
- a tal proposito si prende atto del certificato n. 333-35/11 Rilasciato da RINA Service s.p.a. attestante che il sistema di gestione per la qualità soddisfa le disposizioni dell'art. 6 del regolamento 333/2011/Ue;
- avendo la ditta in deposito un certo quantitativo di rifiuti considerati infiammabili, occorre che venga definita la posizione dell'azienda nei confronti della normativa antincendio di competenza dei Vigili

del Fuoco;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dall'impianto non si originano "acque reflue industriali";
- è stato approvato in data 29/09/2009 da parte di SMAT s.p.a. il "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- considerato che non risultano variazioni rispetto a quanto presentato in sede di presentazione del piano e che presso l'insediamento sono originati e recapitati in rete fognaria esclusivamente scarichi di natura domestica, SMAT s.p.a., per gli aspetti di propria competenza, ha comunicato che nulla osta alla proposta presentata;

Emissioni in atmosfera

- il funzionamento di alcuni macchinari potrebbe dare origine ad emissioni diffuse di polveri; si ritiene pertanto che l'impresa debba valutare la necessità di dotare tali attrezzature di sistemi di aspirazione o comunque di impianti di abbattimento delle emissioni diffuse;

Rumore

- è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale si evincono superamenti dei valori di emissione rispetto alla classe III – zona mista del Piano di Classificazione Acustica;
- considerato in ogni caso il clima acustico in cui si inserisce l'azienda, influenzato dalla presenza della tangenziale e dalla linea ferroviaria, e considerata la non presenza di recettori, non si ravvisano criticità in merito;

Viabilità

- l'ubicazione dell'impianto in un'area dotata di una buona infrastrutturazione viaria, dovrebbe essere in grado di assorbire l'aumento del flusso veicolare in ingresso all'impianto, non determinando particolari problematiche;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento, relativamente all'aspetto acustico possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- fornire i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti e delle quantità annue movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto;
- valutare la necessità di dotare tali attrezzature di sistemi di aspirazione o comunque di impianti di abbattimento delle emissioni diffuse;
- definire la posizione dell'azienda nei confronti della normativa antincendio di competenza dei Vigili del Fuoco;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte;
- nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4”* presentato dalla Società s.r.l. con sede legale in Moncalieri (TO), Corso Savona n. 52, Partita IVA 07656790016, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 17/10/2012

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)